



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4787 del registro di segreteria e proposto da:

1. B.C. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, c.f. OMISSIS;

2. D.L. nato a OMISSIS il OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS, c.f. OMISSIS;

3. D.F. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, c.f. OMISSIS;

4. M.P. nata a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in OMISSIS, c.f. OMISSIS;

5. M.M. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, c.f. OMISSIS;

6. M.A.M. nato a OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS in Via OMISSIS, c.f. OMISSIS;

7. T.L. nato a OMISSIS l' OMISSIS, ivi residente in Via OMISSIS, c.f. OMISSIS,

tutti rappresentati e difesi dal prof. avv. Paolo Piva del foro di Venezia (PEC: paolo.piva@venezia.pecavvocati.it) e avv. Diego Baldi del foro di Padova (PEC: diego.baldi@ordineavvocatipadova.it), e con elezione di domicilio telematico alla PEC dei propri patrocinatori;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Raimund Bauer e Marta Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni: avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, l'avv.to Paolo Piva per i ricorrenti e l'avv.to Raimund Bauer per l'I.N.P.S.;

FATTO E DIRITTO

(A) Con ricorso depositato in data 4 agosto 2023, gli odierni ricorrenti, premesso di essere tutti lavoratori in quiescenza residenti nel territorio di competenza di questa Sezione giurisdizionale, hanno chiesto di accertare il diritto a percepire il trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dall'art. 1, commi 309-310, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), con condanna dell'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e al risarcimento del danno conseguente, previa rimessione alla Corte

costituzionale delle seguenti questioni:

1) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere un riassetto non sistematico e palesemente irragionevole del sistema pensionistico pubblico, illegittimamente ripetitivo di pregresse riduzioni, con l’effetto altresì di sommare la nuova riduzione a quelle del triennio 2019-2021, ed eludendo uno tempore i dicta di cui alla pronuncia n. 234/2020 della Corte costituzionale”.*

2) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri di cui gli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della 18 legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo alle pensioni quattro volte superiori al minimo, dà origine a quell’odioso effetto di “trascinamento”, che rende sostanzialmente definitiva una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, posto che le plurime «e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull’ultimo importo nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato» (sentenza n. 70 del 2015)”.*

3) *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento ai parametri*

di cui gli artt. 3, 23, 53 Cost., la questione di costituzionalità relativa all'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023) nella parte in cui, non stabilendo che le risorse derivanti dalla riduzione del sistema della perequazione delle pensioni pubbliche serviranno a rafforzare il sistema pensionistico pubblico (giustificazione endoprevidenziale) ma solo per far fronte a generiche esigenze di bilancio (giustificazione 'latamente' fiscale), dà origine ad una inaccettabile discriminazione dei contribuenti sotto il profilo della sopportazione del peso della fiscalità generale".

Con il medesimo ricorso, hanno chiesto altresì in via preliminare di vagliare la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea della impugnata norma, sottoponendo alla Corte di Giustizia Europea ex art 267 TFUE i seguenti quesiti:

1) *"Dica la Corte di giustizia se, alla luce del principio di divieto di discriminazione basato sull'età di cui all'art. 21 della Carta e della giurisprudenza della Corte (in particolare, Mangold del 2005), si possa ritenere che la legislazione di uno Stato membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici, allorquando il meccanismo di accumulo della pensione degli stessi pensionati statali e pubblici ancora economicamente attivi viene adeguato all'inflazione automaticamente e annualmente, possa considerarsi incompatibile con il diritto dell'Unione europea e in particolare con il Reg. n. 1408/71";*

2) *"Dica ancora la Corte di giustizia se la legislazione di uno Stato*

membro che introduce reiteratamente una sospensione/riduzione del meccanismo della perequazione automatica nelle pensioni di ex dipendenti dello Stato o di Enti pubblici possa costituire un deterrente incompatibile con la libera circolazione dei lavoratori di cui all'art. 45 TFUE e il Reg. n. 1408/71 e sia suscettibile di immediata disapplicazione da parte dell'Autorità dello Stato deputata a garantire la correttezza del sistema pensionistico e da parte del Giudice nazionale investito della questione della sua compatibilità".

In considerazione della violazione dei principi costituzionali e dell'Unione europea, richiamati nel ricorso, in relazione all'intervento legislativo di riduzione della rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo, e del danno derivante dall'applicazione della norma contestata, come quantificato nelle tabelle ivi riportate, i ricorrenti chiedono, in via preliminare di rito, di valutare la non manifesta infondatezza e la rilevanza delle predette questioni di costituzionalità e, nel merito, di accertare il diritto al trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio, condannando l'INPS alla restituzione dell'indebito e al risarcimento del danno conseguente.

Con memoria depositata in data 09/02/2024 si è costituito l'INPS, il quale ha chiesto:

- in via pregiudiziale di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di previa domanda amministrativa;
- nel merito di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

All'odierna udienza pubblica, le parti richiamavano le difese in atti e le conclusioni ivi rassegnate e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

(B) In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'art. 153, lett. b), c.g.c., secondo cui tale sanzione processuale deve travolgere i ricorsi con i quali «*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa*».

Nel caso di specie, infatti, risulta del tutto pacifico che i ricorrenti hanno legittimamente reagito in via giurisdizionale avverso un atto positivo dell'INPS che, ritenendo di dover dare applicazione ad una norma di legge, ha decurtato un trattamento pensionistico in essere (*rectius*: ha riconosciuto una minor rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici calcolata secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) liquidando ai ricorrenti un importo minore rispetto a quello dagli stessi atteso o comunque stimato come corretto.

Di conseguenza, essendosi l'INPS di fatto già pronunciato sulla questione per la proponibilità del ricorso ad avviso di questo Giudice non appariva necessaria una apposita domanda da inoltrare all'Istituto previdenziale.

(C) Nel merito il ricorso è infondato.

In particolare, come risulta implicitamente ammesso dagli stessi ricorrenti, che incentrano le loro censure sull'operato del Legislatore piuttosto che su quello dell'INPS, nel caso di specie l'Amministrazione resistente non ha fatto altro che applicare – del tutto doverosamente – una norma di legge che stabiliva espressamente che «*Nell'anno 2023 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il*

meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento

di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS» (art. 1, comma 309, legge n. 197/2022).

Di conseguenza, i trattamenti pensionistici in essere di cui godevano e godono i ricorrenti, essendo di importo assai più elevato di quello rappresentato dal quadruplo del trattamento minimo INPS, sono stati correttamente assoggettati dall'Istituto previdenziale alla decurtazione

della rivalutazione automatica nel rispetto degli scaglioni progressivi di valore previsti dalla citata norma.

Premessa dunque la piena legittimità dell'operato dell'INPS (con conseguente infondatezza nel merito delle pretese attoree), va altresì respinta la richiesta di sospensione del giudizio e sottoposizione alla Corte costituzionale della cennata questione di legittimità costituzionale della questione dell'art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022.

Invero, come già più volte rilevato dalla Consulta in relazione a questioni di costituzionalità del tutto analoghe a quelle ora dedotte dai ricorrenti (sentenze n. 234/2020, n. 250/2017 e n. 70/2015), nel valutare la compatibilità delle misure di adeguamento delle pensioni con i vincoli posti dalla finanza pubblica e facendo salva per intero la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di importo più modesto, la disposizione censurata opera – in misura non irragionevole – un contenuto raffreddamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, con una progressione inversa rispetto alla loro entità.

Di qui la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Le medesime ragioni sopra esposte escludono anche i profili di illegittimità prospettati dai ricorrenti, peraltro in forma del tutto generica, sul piano sovranazionale, con riferimento al principio generale del diritto dell'Unione europea che vieta discriminazioni basate sull'età (art. 21 Carta dei diritti di Nizza; viene richiamato, a tal riguardo anche l'art. 59 del Regolamento n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004) e con riferimento al protocollo n. 1 sulla proprietà

della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Per tali ragioni non si può che ribadire l'infondatezza del ricorso.

(D) Tenuto conto della novità delle questioni trattate le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. RESPINGE il ricorso;

2. DISPONE la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa in sessanta giorni il termine
per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento il 20 febbraio 2024.

Il Giudice

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.

Il Giudice

Robert Schülmers von Pernwerth

<i>f.to digitalmente</i>

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente
